

# Circolare Notiziario n. 3/2022

**STUDIO BARZAZI**

Via O. Galante n.25

Tel. 049/773206

31 marzo 2022

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Tassazione Irpef dal 2022](#)
- ♦ [Limiti alla cessione dei crediti di imposta](#)
- ♦ [Check list Modello 730/Redditi PF 2022](#)
- ♦ [Mud 2022](#)
- ♦ [Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti](#)
- ♦ [Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps](#)
- ♦ [Consigli Enea per risparmiare energia](#)

Pag. 2

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10



♦ [Principali adempimenti mese di aprile 2022](#)

Pag. 11



## [In evidenza](#)

### CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI

- La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore.
- Mediante gli applicativi "Fatture e corrispettivi" e "@-fattura" sarà possibile individuare gli indici di irregolarità.
- Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo, ma associato a un'altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verifica biennale.
- Sarà controllato anche l'eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell'avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece deve essere verificata con l'esame del giornale di fondo elettronico.



## **Tassazione Irpef dal 2022**

Con la circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'art. 1, cc. 2-8 L. 234/2021, che a decorrere dal 1.01.2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L'intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000, e il riordino delle detrazioni dall'Irpef lorda.

Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex art. 12 Tuir.

### **MODIFICHE DELLE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF**

L'art. 1, c. 2, lett. a) L. 234/2021 ha modificato il sistema di determinazione dell'Irpef contenuto nell'art. 11 Tuir, riducendo da 5 a 4 le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta dovuta
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450
Da € 15.001 fino a € 28.000	25%	€ 3.450 + 25% sul reddito che supera i € 15.000 fino a € 28.000
Da € 28.001 fino a € 50.000	35%	€ 6.700 + 35% sul reddito che supera i € 28.000 fino a € 50.000
Oltre € 50.001	43%	€ 14.400 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

### **DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 15.000	€ 1.880 (in ogni caso non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, a € 1.380)
Reddito complessivo superiore ai € 15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 13.000]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 65 per i redditi complessivi superiori a € 25.000 e fino a € 35.000.	

### **DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE**

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 8.500	€ 1.955 (in ogni caso non inferiore a € 713)
Reddito complessivo superiore a € 8.500 e fino a € 28.000	€ 700 + € 1.255 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 19.500]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 700 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi da € 25.001 a € 29.000.	

### **DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI**

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 5.500	€ 1.265
Reddito complessivo superiore a € 5.500 e fino a € 28.000	€ 500 + € 765 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 22.500]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 500 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi superiori a € 11.000 ma non a € 17.000.	



**Tassazione Irpef dal 2022 (segue)**

**NUOVO  
ASSEGNO  
UNICO  
E UNIVERSALE**

L'art. 1 D. Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere **dal 1.03.2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

Costituisce un beneficio economico attribuito, **su base mensile**, per il periodo compreso **tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee.

- L'AUU è una prestazione erogata mensilmente dall'Inps a tutti i nuclei familiari con figli minorenni che ne fanno richiesta mediante un'apposita domanda, da presentare nei termini e con le modalità definite dal medesimo Istituto.
- L'assegno, corrisposto tramite bonifico diretto sul conto corrente indicato dai genitori, spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli € 8.000, se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego o se svolgono il servizio civile universale. Per i figli con disabilità spetta senza alcun limite di età.

- In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, sempre a far data **dal 1.03.2022**:
  - **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni**, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
  - **è abrogata la detrazione per famiglie numerose** (in presenza di almeno 4 figli).

- Per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 Tuir).
- Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 51, c. 2 Tuir in tema di welfare.

**Welfare**

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare di cui all'art. 51, c. 2 Tuir messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all'art. 12 Tuir.

**PERIODO  
TRANSITORIO**

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, **fino alla fine di febbraio del 1° anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere**, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose (art. 12 Tuir).

**Esempio n. 1**

**Risparmio di imposta per effetto della riforma**

Anno d'imposta 2021 <b>Aliquote e detrazioni in vigore fino al 31.12.2021</b>	<b>Irpef lorda</b>		
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450 (+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 27%	€	3.510 (+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 38%	€	8.360 (=)
	(=) <b>Imposta lorda</b>		
	(-) <b>Detrazioni per lavoro dipendente</b> = 978 x [(55.000-50.000) / 27.000]	€	15.320 (-)
		€	181 (=)
	(=) <b>Imposta netta</b>	€	15.139 (a)
Anno d'imposta 2022 <b>(aliquote e detrazioni in vigore dal 1.01.2022)</b>	<b>Irpef lorda</b>		
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450 (+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 25%	€	3.250 (+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 35%	€	7.700 (=)
	(=) <b>Imposta lorda</b>	€	14.400 (-)
	(-) <b>Detrazioni per lavoro dipendente</b> = 1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000]	€	0 (-)
	(-) In questo caso non trova applicazione neanche l' <b>ulteriore detrazione</b> di € 65,00 prevista per i redditi complessivi da € 25.001 a € 35.000.	€	0 (-)
(=) <b>Imposta netta</b>	€	14.400 (b)	
<b>Risparmio d'imposta</b>	Il risparmio d'imposta del contribuente nell'anno 2022 rispetto al 2021 è <b>pari a € 739</b> [a (15.139) - b (14.400)].		



## Limiti alla cessione dei crediti di imposta

Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi.

<p><b>ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI</b></p>	<p>a) Opzione per un <b>contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto</b>, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p> <p>b) Opzione per la <b>cessione di un credito d'imposta</b> di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opzione non consente alcuna facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di <b>2 ulteriori cessioni</b> solo se effettuate a favore di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;</li> <li>- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;</li> <li>- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.</li> </ul> </li> <li>• Tale facoltà (di ulteriori 2 cessioni) è <b>in vigore dal 26.02.2022</b>.</li> <li>• <b>Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020</b> per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</li> <li>• Tale disposizione prevede che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.</li> </ul>
<p><b>DIVIETO DI Cessioni PARZIALI</b></p>	<p>I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, effettuata con le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire <b>dal 1.05.2022</b>.</li> </ul>
<p><b>CREDITI D'IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta erogati per l'emergenza Covid-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</li> <li>• Tale opzione preclude la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di <b>2 ulteriori cessioni</b> solo se effettuate a favore di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;</li> <li>- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;</li> <li>- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.</li> </ul> </li> <li>• Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</li> </ul>	<p>Tale facoltà di ulteriori 2 cessioni è <b>in vigore dal 26.02.2022</b>.</p>
<p><b>CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE</b></p>	<p><b>Crediti d'imposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Credito d'imposta per imprese turistiche.</b></li> <li>• <b>Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Credito d'imposta per botteghe e negozi.</li> <li>b) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.</li> <li>c) Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.</li> <li>d) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta è cedibile, <b>solo per intero</b>, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di <b>2 ulteriori cessioni</b> solo se effettuate a favore di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;</li> <li>- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;</li> <li>- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.</li> </ul> </li> <li>• <b>Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020</b> per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</li> </ul> <p>• I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>





## **Check list Modello 730/Redditi PF 2022**

*Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2022 o il Modello Redditi PF 2022.*

Sig. \_\_\_\_\_

### **Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2021 – Mod. 730/Redditi PF 2022**

• <b>Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'IMU e relative schede di calcolo.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contratti di locazione</b> (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2020</b> (acquisti, vendite, ecc. - allegare eventuali rivalutazioni dei terreni) <b>o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2022</b> (dati per IMU 1° semestre 2022).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni redditi 2021</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi diversi</b> (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi d'impresa o di lavoro autonomo</b> (redditi di impresa e/o redditi di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter</b> (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc.</b> (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). <b>Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie</b> (dette spese devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese funebri.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per rette di frequenza agli asili nido.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per istruzione da scuole dell'infanzia a universitaria</b> (tasse di: iscrizione/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc.</b> (il pagamento di dette spese deve essere effettuato tramite mezzo tracciabile).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese sostenute nel 2021 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> (manutenzioni, ristrutturazioni); <b>acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici; interventi di risparmio energetico; spese "Bonus verde", interventi di ristrutturazione "Superbonus", interventi "Bonus facciate"; "Bonus sismico".</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No





**Mud 2022**

*Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per il 2022 la scadenza è fissata al 21.05.2022.*

**SOGGETTI  
OBBLIGATI**

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto di rifiuti**.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno **più di 10 dipendenti**.
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

**SOGGETTI  
ESONERATI**

- **Imprenditori agricoli** con un volume di affari annuo **non superiore a € 8.000**, **imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le **imprese** e gli **enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti**.
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g) D. Lgs. 152/2006.

**COMUNICAZIONE  
RIFIUTI  
SEMPLIFICATA**

- **Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:**
  - sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per **non più di 7 rifiuti**;
  - i rifiuti sono **prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione**;
  - per ogni rifiuto prodotto **non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari**;
  - conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
- La Comunicazione Rifiuti Semplificata **non può essere compilata da:**
  - gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  - Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (per esempio, producono fuori dall'unità locale o conferiscono all'estero o trasportano rifiuti da essi prodotti);
  - soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

**Tavola**

**Modalità di presentazione**

**Dati**

**Ogni dichiarante deve presentare un'unica dichiarazione**, contenente tutte le comunicazioni dovute per l'unità locale dichiarante, con le modalità sotto indicate.

Soggetti interessati	Oggetto	Modalità
Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia.	Comunicazione Rifiuti Semplificata.	Invio tramite Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione.
	Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Altri produttori iniziali e nuovi produttori.	Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
	Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
	Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta).	
	Comunicazione imballaggi - Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta).	
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori).	Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta).	Trasmissione telematica.
	Comunicazione Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Intermediari o commercianti senza detenzione.	Comunicazione Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti	Comunicazione Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Conai o altri soggetti di cui all'art. 200, c. 2.	Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi.	Trasmissione telematica.
Soggetti responsabili per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione telematica.</li> <li>• Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione.</li> </ul>
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento.	Comunicazione AEE.	Trasmissione telematica.



## Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, è pari al **24%** per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo **0,48%**, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. **Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.** Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

**Tavola n. 1**      **Prospetto riassuntivo anno 2022 - Artigiani**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni	
		Annuale	Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni
Fino a	€ 16.243,00 <sup>1</sup>	24%	22,80%
Oltre	€ 16.243,00	24%	22,80%
Fino a	€ 48.279,00	25%	23,80%
Oltre	€ 48.279,00	25%	23,80%
Fino a	€ 80.465,00 <sup>2</sup>		
<b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>		Annuale	€ 3.905,76
<b>Contributo massimo</b>		Annuale	€ 19.633,46
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> </ul>		
	1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.		
	2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b> , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 105.014,00</b> , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.770,71 (€ 24.510,54 per coadiuvanti fino a 21 anni)].		
	3. Il <b>contributo minimo</b> , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.		

**Tavola n. 2**      **Prospetto riassuntivo anno 2022 - Commercianti**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni	
		Annuale	Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni
Fino a	€ 16.243,00 <sup>1</sup>	24,48%	23,28%
Oltre	€ 16.243,00	24,48%	23,28%
Fino a	€ 48.279,00	25,48%	24,28%
Oltre	€ 48.279,00	25,48%	24,28%
Fino a	€ 80.465,00 <sup>2</sup>		
<b>Contributo minimo<sup>3</sup></b>		Annuale	€ 3.983,73
<b>Contributo massimo</b>		Annuale	€ 20.019,70
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni <b>singolo soggetto</b> operante nell'impresa; per i <b>periodi inferiori all'anno solare</b>, sono rapportati a mese.</li> </ul>		
	1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.		
	2. Per i <b>lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995</b> , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il <b>massimale annuo è pari a € 105.014,00</b> , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 26.274,78 (€ 25.014,61 per coadiuvanti fino a 21 anni)].		
	3. Il <b>contributo minimo</b> , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a <b>€ 7,44</b> annui.		



## Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50% e dello 0,22%. Ai sensi dell'art. 1, c. 223 L. 234/2021 dal 1.01.2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, per effetto di una nuova aliquota contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la Naspi.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dall'11.02.2022. Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l'aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens con l'anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato direttamente dall'Inps.

**La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro l'11.05.2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono, al termine delle elaborazioni, prendere visione della differenza di contribuzione dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.**

Categorie interessate		Massimale 2022	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>senza</u> la contribuzione aggiuntiva Dis-coll</b> (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72%	<b>33,72%</b>
	<b>Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie <u>con</u> la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</b> (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di <b>amministrazione</b> , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) <sup>1</sup> .		33,00%	0,72% (+) <b>1,31%</b>	<b>35,03%</b>
Liberi professionisti	Soggetti titolari di <b>pensione</b> o provvisti di <b>altra tutela</b> pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	<b>24,00%</b>
	Soggetti <b>non assicurati</b> presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) <b>0,51%</b>	<b>26,23%</b>

<b>VERSAMENTO</b>	<b>Collaboratori</b>	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento <b>entro il 16 del mese successivo</b> a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
	<b>Professionisti</b>	Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle <b>scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi</b> (saldo 2021, 1° e 2° acconto 2022).

<b>No-ta<sup>1</sup></b>	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2021 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021 ( <b>24%</b> per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; <b>33,72%</b> per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL; <b>34,23%</b> per chi è anche obbligato all'aliquota DIS-COLL).
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Consigli Enea per risparmiare energia

Contro il caro-bollette e gli sprechi di energia, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, ENEA presenta una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e aiutare l'ambiente. La guida contiene suggerimenti su buone pratiche da applicare ed errori da evitare a cura del Dipartimento Efficienza energetica dell'Agenzia: 10 consigli riguardano l'uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l'uso 'intelligente' dell'energia. Inoltre, con alcuni comportamenti quotidiani è possibile risparmiare fino al 10% sulla bolletta: ad esempio, spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c'è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Importante anche non eccedere con la temperatura nell'abitazione, ovvero oltre i 20 gradi.

### UTILIZZARE LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO

- La tecnologia LED permette un grande risparmio energetico in quanto, a parità di potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore rispetto alle classiche lampadine ad incandescenza e alogene.
- La vita di esercizio di un LED a luce bianca è di circa 15.000 ore; mettendolo a confronto con le lampadine fluorescenti (7.500 ore di esercizio) e con le lampadine alogene (750 ore), si può notare il risparmio in termini di manutenzione nel tempo.

### MIGLIORARE LA COIBENTAZIONE DELL'ABITAZIONE

- Migliorare il livello di coibentazione dell'abitazione è un passo molto importante poiché riduce significativamente il fabbisogno energetico.
- La realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell'involucro e in particolare la coibentazione della copertura, riducono le dispersioni tra il 40 e il 50%.
- Il minor fabbisogno di energia termica una volta realizzati gli interventi consente inoltre di installare una caldaia meno potente e quindi meno dispendiosa.
- L'intervento di installazione del cappotto termico è molto conveniente se inserito all'interno di un discorso generale di manutenzione straordinaria dell'abitazione come, ad esempio, il rifacimento della copertura oppure il rifacimento della facciata, altrimenti implica un costo iniziale notevole, ma con il vantaggio che nel corso del tempo non prevede ulteriori costi di manutenzione.
- L'isolamento a cappotto può essere realizzato sia all'esterno sia interno.
- La seconda opzione è tendenzialmente meno invasiva ma prevede la perdita di superficie interna e non in tutti i casi è possibile.

### ISOLAMENTO DI TETTO E SOFFITTO

- Un tetto ben isolato fa la differenza sulla bolletta energetica, riuscendo a contenere le dispersioni di calore verso l'alto.
- Un investimento importante ma che offre notevoli vantaggi.
- In ogni caso, è bene partire dai soffitti delle stanze, isolandoli bene con una giusta controsoffittatura, che può farti risparmiare fino al 20% di energia.

### UTILIZZARE SERRAMENTI A DOPPI VETRI

- Un altro passo molto importante per la coibentazione dell'abitazione, oltre alla realizzazione del cappotto, è la sostituzione dei vecchi serramenti, che spesso sono portatori di spifferi e ponti termici.
- I serramenti dovranno essere realizzati:
  - in materiali altamente coibentanti come ad esempio PVC e legno a taglio termico;
  - con vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera d'aria con argon;
  - con una particolare attenzione all'insonorizzazione e al comfort acustico interno dell'abitazione.
- In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i cassonetti siano ben coibentati in modo da evitare infiltrazioni d'aria che possono alterare il comfort della casa.

### RIDURRE L'UTILIZZO DI ACQUA CALDA

- Fare il bagno rispetto a fare una doccia implica un consumo di acqua di 4 volte superiore.
- Infatti, il consumo medio di acqua per fare il bagno è di 120 - 160 litri, mentre per fare una doccia di 5 minuti è stimato un consumo di 75-90 litri e per una di 3 minuti 35-50 litri.
- Per ridurre ulteriormente i consumi è importante chiudere l'acqua quando ci si insapona o quando si fanno trattamenti tipo balsamo o maschere; un ulteriore risparmio si può ottenere installando frangigetto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette.

### PREFERIRE APPARECCHI ELETTRONICI DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE

- Consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58% agli elettrodomestici ed è grazie alla sostituzione di questi ultimi che si può ottenere una sensibile riduzione dei consumi energetici.
- Per esempio, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna in classe A si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica del 35%; prendendo, invece, in considerazione la sostituzione di un frigorifero si potrebbe arrivare fino al 40%.



[ULTERIORI CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA](#)



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di aprile 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 7 aprile</b>	<b>Bonus edilizi</b>	<b>Opzioni</b> - Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga.
<b>Domenica<sup>1</sup> 10 aprile</b>	<b>Contributo</b>	<b>Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso</b> - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.
	<b>Inps</b>	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2022.
<b>Lunedì 11 aprile</b>	<b>5 per mille</b>	<b>Iscrizione</b> - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2022 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
<b>Mercoledì 13 aprile</b>	<b>Bonus mobilità sostenibile</b>	<b>Comunicazione</b> - Dal 13.04 al 13.05.2022 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del bonus mobilità sostenibile (provv. Ag. Entrate 28.01.2022, prot. 28363).
<b>Giovedì 14 aprile</b>	<b>Società di capitali e cooperative</b>	<b>Adempimento</b> - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2021 comprensivo delle allegare relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2022.
<b>Venerdì 15 aprile</b>	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).	
<b>Sabato<sup>1</sup> 16 aprile</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.



**Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato<sup>1</sup> 16 aprile (segue)</b>	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2022.
	<b>Sospensione versamenti per Covid</b>	<b>Ripresa</b> - Versamento della 16 <sup>a</sup> rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.		
		<b>Retribuzioni convenzionali</b> - Entro il 16.04.2022 le aziende che nel calcolo degli imponibili contributivi per il mese di gennaio 2022 non hanno applicato le retribuzioni convenzionali previste per l'anno 2022 possono regolarizzare la loro posizione nell'UniEmens senza oneri aggiuntivi.
<b>Martedì 19 aprile</b>	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 2 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.
<b>Mercoledì 20 aprile</b>	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
<b>Venerdì 22 aprile</b>	<b>Credito d'imposta Materiali di recupero</b>	<b>Istanza</b> - Fino al 22.04.2022 potranno essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero (avviso Invitalia 18.02.2022).
<b>Lunedì<sup>1</sup> 25 aprile</b>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle <b>cessioni intracomunitarie del trimestre precedente</b> .
<b>Sabato<sup>1</sup> 30 aprile</b>	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, salvo proroghe.
		<b>Dichiarazione annuale</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021.
		<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Iva	<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022.
		<b>Annotazione fatture emesse</b> - Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).



**Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato<sup>1</sup> 30 aprile (segue)</b>	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 12ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
	<b>Inps</b>	<b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 2ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		<b>Fattura elettronica</b> - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	<b>Società di capitali e cooperative</b>	<b>Documenti informatici</b> - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
		<b>Adempimento</b> - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	<b>Revisori enti locali</b>	<b>Contributo annuo</b> - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	<b>Enasarco FIRR</b>	<b>Riepilogo</b> - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2021.
	<b>Processo tributario</b>	<b>Udienze on line</b> - Sono prorogate al 30.04.2022 le norme emergenziali che consentono le udienze da remoto ovvero per iscritto (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022).
	<b>Riscossione</b>	<b>Rateazione</b> - I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
<b>Revisori legali</b>	<b>Recupero debito formativo</b> - Termine entro il quale i revisori legali possono recuperare i debiti formativi 2017, 2018 e 2019 (Comunicato Min. Finanze 1.03.2022).	
<b>Strutture sanitarie private</b>	<b>Comunicazione dei compensi</b> - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2021.	
<b>Gestori di servizi di pubblica utilità</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2021.	
<b>Auto-trasportatori</b>	<b>Accise</b> - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022.	
<b>Pari opportunità</b>	<b>Comunicazione biennale</b> - Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021.	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------